

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7623 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 18/03/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso 9118-2018 proposto da:

CERISOLA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLO PEANO N11, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CERISOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLA DIOTTI;

**- ricorrente -**

**contro**

RAFANIELLO GAETANO;

**- intimato -**

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

## **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Massimo Cerisola impugna, articolando due motivi di ricorso ex art. 111 Cost. (violazione degli artt. 112 e 742 c.p.c.; violazione degli artt. 742 e 91 c.p.c.), il decreto del 13 dicembre 2017 della Corte d'Appello di Roma. Tale decreto, pronunciando sulla richiesta di modifica o revoca di precedente decreto della medesima Corte d'Appello, avente ad oggetto il rigetto della domanda di revoca giudiziale di Gaetano Rafaniello dall'incarico di amministratore del Condominio di via Camillo Peano 11, Torre 3, Roma, ha evidenziato come l'istanza deducesse anche nuove cause di "gravi irregolarità" non poste alla base dell'iniziale domanda, e come, comunque, ai sensi dell'art. 739, ultimo comma, c.p.c., non potesse ammettersi un reclamo o un riesame contro i decreti già pronunciati in sede di reclamo.

L'intimato Gaetano Rafaniello non ha svolto attività difensive.

Massimo Cerisola deduce un primo motivo di ricorso per violazione degli artt. 112 e 742 c.p.c., dovendosi ammettere, ad avviso del ricorrente, la revoca o modifica del provvedimento del giudice del reclamo sia se basato su elementi sopravvenuti, sia per un riesame di merito e di legittimità delle originarie risultanze; il secondo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 742 e 91 c.p.c., avendo la Corte d'Appello condannato il Cerisola alle spese processuali in difetto di soccombenza.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 - 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).

Non sono dunque ammissibili avverso il decreto in tema di revoca dell'amministratore di condominio le censure proposte sotto forma di vizi *in iudicando* o *in procedendo*, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma 12, c.c., ovvero la valutazione dei presupposti legittimanti la statuizione di cessazione della materia del contendere, o, ancora, l'omesso esame di elementi istruttori che avrebbero diversamente potuto determinare il giudice del merito nella declaratoria della soccombenza virtuale (cfr. in termini Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516).

Va allora ribadito come il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d'appello (art. 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un

provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).

Ne consegue che il decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo dell'interessato, in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore di condominio, non avendo carattere decisorio e definitivo, non è, come detto, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre può essere revocato o modificato dalla stessa corte d'appello, per un preesistente vizio di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo (restando attribuita al tribunale, giudice di primo grado, la competenza a disporre la revisione del provvedimento emesso in sede di reclamo, sulla base di fatti sopravvenuti: cfr. Cass. Sez. 1, 01/03/1983, n. 1540), ai sensi dell'art. 742 c.p.c., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce, appunto, unicamente ai provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività (cfr. Cass. Sez. 1, 06/11/2006, n. 23673).

E' comunque inammissibile la censura che, nel primo motivo di ricorso, Massimo Cerisola rivolge al decreto impugnato, sotto forma di vizio *in procedendo*, diretta a sindacare la decisione sulla questione dell'ammissibilità di una revoca del decreto pronunciato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo.

Il decreto con cui la Corte d'Appello dichiara inammissibile l'istanza di modifica o revoca, ex art. 742 c.p.c., del decreto pronunciato in sede di reclamo sul provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio comunque non costituisce "sentenza", ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 7, Cost., essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai

fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, né il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, atteso che la pronuncia di inammissibilità resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione per cassazione, avendo la pronuncia sull'osservanza delle norme processuali necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato (arg. da Cass. Sez. 1, 05/02/2008, n. 2756; Cass. Sez. 1, 01/02/2016, n. 1873; Cass. Sez. 6 - 1, 07/07/2011, n. 15070; Cass. Sez. 6 - 2, 18/01/2018, n. 1237, non massimata).

E' poi infondato il secondo motivo di ricorso, che censura la condanna al pagamento delle spese, ritenendola non dovuta nel provvedimento con cui la Corte d'appello decida, come nella specie, sull'istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio. Il secondo motivo, avendo ad oggetto esclusivamente la statuizione relativa alle spese processuali, va, invero, ritenuto ammissibile, come già detto, risultando irrilevante che essa acceda ad un provvedimento avente natura, formale, e sostanziale, di volontaria giurisdizione, non ricorribile, in quanto tale, per cassazione. Nel merito, tuttavia, la statuizione impugnata, giacché conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall'art. 91 c.p.c., risulta corretta. Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957, seguita dalla costante interpretazione giurisprudenziale, ha espressamente affrontato e risolto affermativamente la questione dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. al procedimento camerale azionato in base all'art. 1129,



comma 11, c.c. ed all'art. 64 disp. att. c.p.c., chiarendo come il principio di soccombenza si riferisca ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito, e come il termine "sentenza" sia usato dall'art. 91 c.p.c. nell'accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al giudice che lo emette, accezione perciò comprensiva delle ipotesi in cui tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto (si veda Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955).

Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può poi ben essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui, come nel caso in esame, l'assunta inammissibilità della domanda.

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Gaetano Rafaniello non ha svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

#### **P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 gennaio 2019.